

DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 - G.U. – Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020**MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, IMPRESE E TURISMO A CAUSA
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19****PREMESSA**

Venerdì 28 febbraio il Governo ha approvato il Decreto Legge relativo a Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. E' un decreto indirizzato principalmente agli 11 comuni, individuati nell' allegato al DPCM di cui sotto, colpiti dal virus nella regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e nella regione Veneto: Vò, che prevede la sospensione delle rate dei finanziamenti concessi da Invitalia alle imprese e degli adempimenti fiscali e contributivi, Cig per i lavoratori e aiuti da 1500 euro per le partite Iva, sostegno all'export e aumento del fondo di garanzia per le imprese. Vi sono anche provvedimenti con valenza più generale e una tempistica più ampia.

E' stato quindi emanato un DPCM con le misure per la sicurezza in relazione all'allarme coronavirus; questo recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, con lo scopo di dare un quadro unitario degli interventi e di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Tra le altre misure, queste valide per tutta Italia, c'è la possibilità che durante i sei mesi dello stato di emergenza dichiarato dal governo lo scorso 31 gennaio (sei mesi, ndr) le aziende su tutto il territorio nazionale potranno ricorrere a modalità di lavoro agile con regole più snelle (pertanto lo smart working, anche senza accordo individuale, non verrebbe più disciplinato come sola misura tampone limitata ad alcune regioni e fino al 15 marzo). Viene rimodulata quella che è stata chiamata finora «zona gialla» e che in un primo momento ha riguardato oltre 26 milioni di persone tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. Quest'area adesso si riduce a tre Regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

MISURE PREVISTE NEL DECRETO LEGGE**PROROGA DI TERMINI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020 - Articolo 1**

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile dall'Agenzia delle entrate il **5 maggio** invece del 30 aprile e il termine per la trasmissione all'Agenzia stessa dei dati relativi ad oneri o spese dei contribuenti nel corso dell'anno precedente, è posticipato dal 28 febbraio al **31 marzo**.

L'Agenzia delle Entrate renderà disponibile nell'area autenticata del proprio sito internet i dati fiscali e contributivi dal 2021 invece che dal 2020, prevedendo così uno slittamento di un anno.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

- Articolo 2

Per le persone fisiche residenti o con sede operativa al 21 febbraio nelle zone indicate nell'allegato 1 del dl 45/2020, e per le persone giuridiche che abbiano nella stessa area sede legale o operativa, sono sospesi i termini per il pagamento delle cartelle affidate agli agenti della riscossione con scadenza 21 febbraio - 30 aprile 2020; analoga sospensione è prevista anche per gli atti di accertamento dell'agenzia delle dogane, degli enti (province, comuni) e gli atti per la riscossione delle entrate patrimoniali. I pagamenti devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione.

Per gli stessi soggetti, è previsto il posticipo del termine di pagamento (dal 28 febbraio al **31 maggio**) della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali (pagamento senza sanzioni, e interessi di mora); della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea, Analogo posticipo del termine è accordato a coloro che avevano aderito alla riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

RIMESSIONE IN TERMINI PER ADEMPIMENTI E VERSAMENTI - Articolo 3

La sospensione dei termini di pagamento è estesa anche agli adempimenti e versamenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale per i comuni nelle zone colpite.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE - Articolo 4

Sempre per gli stessi i comuni, è sospeso temporaneamente fino al **30 aprile** il pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento relativi ad elettricità, acqua, gas, rifiuti. L'autorità di regolazione delle reti emanerà un decreto per la rateizzazione dei pagamenti e saranno anche predisposti meccanismi per la copertura degli oneri all'interno della stessa tariffa (questo è un aspetto che dovrà essere vigilato).

Il pagamento del canone Rai avverrà senza sanzioni e interessi nella prima fattura dell'energia elettrica al termine della sospensione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – Articolo 5

Nei comuni individuati nell'allegato del Dpcm 1° marzo 2020 (v. sopra) è stata decisa la sospensione dei termini degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Gli adempimenti e versamenti sospesi dovranno essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020. Sarà possibile il pagamento in 5 rate di pari importo senza sanzioni né interessi.

In ogni caso, i pagamenti già effettuati non saranno rimborsati.

MISURE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI MUTUI AGEVOLATI – Articolo 6

Per agevolare la restituzione dei finanziamenti agevolati concessi da Invitalia alle imprese che operano nei comuni individuati colpiti dall' emergenza, a richiesta viene data facoltà alle imprese di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate. Contemporaneamente verrà allungato il termine del piano di ammortamento.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER VERSAMENTI - Articolo 7

E' sospeso il pagamento dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza sanzioni o interessi, per i premi in scadenza nel periodo **21 febbraio - 30 aprile 2020**; il pagamento avverrà in un'unica soluzione entro il mese successivo il termine della sospensione o potrà anche essere rateizzato. Altre norme agevolative sono previste per le imprese, relativamente al pagamento annuale alla camera di commercio e alle sanzioni amministrative dovute dalle imprese per il ritardo nella domanda di iscrizione alla camera di commercio.

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI PER IL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO – Articolo 8

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020. I pagamenti già effettuati non saranno rimborsati.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA - Articolo 9

Si sospendono per 30 gg alcune pratiche amministrative della Polizia di Stato, al fine di reperire risorse umane da utilizzare sul territorio.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E RINVIO DELLE UDIENZE PROCESSUALI – Articolo 10

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio **a data successiva al 31 marzo 2020** le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni colpiti dall' emergenza, **ad eccezione**: delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni; nelle cause relative ad alimenti; nei procedimenti cautelari; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; in quelli di esecuzione provvisoria in appello e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

PROROGA VALIDITÀ TESSERA SANITARIA - Articolo 12

La validità delle tessere con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO NELLA ZONA ROSSA - Articoli 13 e 14

Per i datori di lavoro che presentano domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario a carico del Fis (Fondo di integrazione salariale) per unità produttive site nei comuni della zona rossa e per unità produttive al di fuori della zona rossa in riferimento a lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, posto che i lavoratori coinvolti debbano risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020, vengono introdotte le seguenti semplificazioni procedurali:

- sono dispensati dall'osservanza delle procedure di informazione e consultazione sindacale
- sono dispensati dall'osservanza dei termini temporali di presentazione della domanda
- per l'assegno ordinario, sono dispensati dall'obbligo di accordo, ove previsto.

La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Tali procedure semplificate possono riferirsi a sospensioni o riduzioni non superiori a tre mesi, periodi che non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa.

Per l'assegno ordinario vengono introdotte due novità:

- è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti, mentre la normativa attuale prevede, per i datori di lavoro fino a 15 addetti, solo l'assegno di solidarietà;
- non si applica il "tetto aziendale", attualmente definito in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Le aziende che abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con procedure semplificate e fuori dai limiti complessivi di durata, come appena visto, per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un decreto di interruzione degli effetti del trattamento straordinario.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA NELLA ZONA ROSSA - Articolo 15

I datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestici), compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni della zona rossa, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, per lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, posto che i lavoratori coinvolti debbano risultare alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (datori di lavoro con meno di 6 dipendenti), possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per un

periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

I trattamenti sono concessi dalla Regione con proprio decreto, da trasmettere in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, insieme alla lista dei beneficiari, all'INPS, che provvede all'erogazione delle prestazioni con la modalità del pagamento diretto.

La ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni interessate, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI NELLA ZONA ROSSA - Articolo 16

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria nonché alla gestione separata Inps e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della zona rossa o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, un'indennità mensile pari a 500 euro per il periodo di sospensione dell'attività per un massimo di tre mesi. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

I trattamenti sono concessi dalla Regione con proprio decreto, da trasmettere in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, insieme alla lista dei beneficiari, all'INPS, che provvede all'erogazione delle prestazioni.

La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA – Articolo 17

Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, al di fuori dei comuni della zona rossa, per i datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestici) compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (datori di lavoro con meno di 6 dipendenti) che abbiano unità produttive ivi situate, e per quelli che non hanno sede o unità produttive nelle tre regioni ma hanno in forza lavoratori ivi residenti o domiciliati, posto che i lavoratori coinvolti debbano risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020, possono concedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di un mese, utilizzando gli avanzi di gestione delle risorse residue degli scorsi anni, che sono quantificati in: 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa con i relativi oneri accessori. Tali interventi, da definire previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, devono essere limitati ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni.

Per i lavoratori del settore agricolo la prestazione non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

I trattamenti sono concessi dalla Regione con proprio decreto, da trasmettere in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, insieme alla lista dei beneficiari, all'INPS, che provvede all'erogazione delle prestazioni con la modalità del pagamento diretto.

Commento

È sicuramente importante che il Governo abbia risposto in tempi rapidi al bisogno di attivare strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori e le aziende costretti a sospendere l'attività nelle aree più direttamente coinvolte dal coronavirus.

Tuttavia si tratta di interventi largamente insufficienti, come abbiamo più volte denunciato in questi ultimi giorni, perché circoscritti alla sola zona rossa che non tengono in considerazione, se non in minima parte, la pervasività territoriale degli effetti economici e sociali della crisi indotta dall'epidemia soprattutto nelle tre Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Solo per queste tre Regioni il decreto autorizza la cassa integrazione in deroga, ma lo fa utilizzando le risorse già assegnate negli anni scorsi per gli ammortizzatori in deroga e poi riassegnate, perché rimaste inutilizzate, ad interventi di politica attiva. Si tratta di un intervento inadeguato per durata (un solo mese), per quantità di risorse e per il limitato perimetro territoriale.

Fronteggiare l'emergenza assicurando un sostegno al reddito dei lavoratori privi di ammortizzatori sociali è cosa giusta, ma il Governo, utilizzando le risorse già destinate a politiche attive, scarica di fatto su altri lavoratori da formare, riqualificare, ricollocare, il peso di questa fase legata all'epidemia. Per tali ragioni chiederemo di assicurare adeguati stanziamenti alle Regioni interessate per colmare il quadro delle risorse finanziarie venute a mancare sulle misure di politica attiva.

Ma più in generale, considerato il rallentamento produttivo che incombe su pilastri come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, tre Regioni capaci di incidere, da sole, su circa il 40% del Pil e di produrre oltre il 50% dell'export nazionale, le ricadute, se non adeguatamente fronteggiate, saranno pesanti anche sul breve termine sull'insieme del sistema economico nazionale.

Infine va tenuto presente che l'impatto sul sistema economico si preannuncia sin da ora molto più ampio per tutto il Paese: già da queste prime giornate diversi settori economici stanno registrando una evidente flessione, al di là delle aree maggiormente colpite dal virus: manifattura, turismo, commercio, logistica, trasporti, agroalimentare, edilizia, servizi scolastici e sanitari, uno scenario ben più complesso di quello al quale si rivolge il decreto, e che richiede l'estensione delle misure attivate su tutto il territorio nazionale.

In ogni caso, anche accettando che questo sia solo un primo intervento a cui dovrebbe seguire un provvedimento più ampio, le misure previste sono comunque inadeguate sotto il profilo normativo-procedurale:

- la possibilità di richiedere Cigo e assegno ordinario con procedura semplificata e fuori dai limiti temporali è circoscritta alle zone rosse, e non viene estesa neppure ai restanti territori delle tre

Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, per le quali si rende disponibile solo la cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti;

- la procedura semplificata per Cigo e assegno ordinario nella zona rossa, peraltro, non risolve tutti i problemi, ad esempio non elimina il contributo addizionale per le aziende, né abbrevia i tempi di concessione dei trattamenti, in quanto a disporre la concessione restano le sedi Inps territoriali;*
- per le aziende che rientrano nel perimetro Cigs ma non nel perimetro Cigo (es imprese artigiane che subiscano influsso gestionale prevalente, imprese appaltatrici di servizi di mensa e di pulizia, settori ausiliari del servizio ferroviario, imprese di vigilanza, con più di 15 addetti; aziende commerciali e agenzie di turismo sopra i 50 addetti,) non sono contemplate procedure semplificate, che sono applicabili solo alle aziende che hanno un periodo di Cigs già in corso.*

In definitiva non convincono le soluzioni diversificate che sono state individuate: alcune aziende, quelle con meno di 6 addetti nelle tre Regioni, potranno utilizzare la cassa integrazione in deroga per un mese; le aziende della zona rossa rientranti nel campo di applicazione della Cigo (industria e indotto) e del Fis (da 6 dipendenti in su) dovranno utilizzare gli strumenti ordinari per tre mesi, pur con procedure semplificate, e per le aziende con meno di 6 addetti si prevede la Cassa in deroga per tre mesi; per le aziende che rientrano nell'ambito della Cigs non è prevista nessuna semplificazione e nessun beneficio aggiuntivo. Ovviamente tali scelte derivano anche dalla scarsità delle risorse impegnate, meno di 25 milioni di euro di risorse "fresche" per il complesso degli interventi, al netto dell'utilizzo dei residui nelle tre regioni più colpite, che sono in tutta evidenza largamente insufficienti.

Sarebbe stato molto più semplice prevedere, almeno in tutte le aree e per tutte le aziende delle tre Regioni, l'utilizzo di uno strumento uguale per tutti, la cassa integrazione in deroga, caratterizzata da inclusività e flessibilità, elementi fondamentali in questa fase.

Continua la nostra forte pressione sul Governo nel tentativo di migliorare e rafforzare il testo del provvedimento durante il percorso parlamentare di conversione in legge, così come la nostra rivendicazione finalizzata ad adottare con altra norma legislativa maggiori e più corpose risorse per sostenere adeguatamente tutte le attività economiche delle Regioni interessate all'emergenza sanitaria (settori, comparti e filiere nel pubblico e nel privato anche a livello nazionale) nonché finanziare in modo strutturato la Cassa Integrazione in deroga per tutti i lavoratori e le lavoratrici privi di strumenti di sostegno al reddito .

MISURE DI AUSILIO ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO - Articolo 18

Per agevolare lo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti della PA e degli organismi di diritto pubblico si autorizza l'incremento delle forniture di personal computer e tablet fino al 50% del valore iniziale delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.P.A.

Vengono, inoltre, dettate norme per accelerare la fornitura delle attrezzature anche mediante ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione dei bandi di gara nel caso in cui l'incremento del 50% non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - Articolo 19

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Fuori dei casi previsti, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni imposti dai provvedimenti di contenimento costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità di lavoro agile come disciplinate dalla normativa vigente, anche emergenziale. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni provvedono i competenti servizi sanitari.

La norma, dettando norme chiare ed univoche, evita che possano essere adottati dalle Amministrazioni comportamenti discordanti relativamente alla giustificazione delle assenze dal servizio conseguenti a provvedimenti per COVID-19.

PRESA DI SERVIZIO DI COLLABORATORI SCOLASTICI NEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA - Articolo 20

La norma consente ai collaboratori scolastici che non possono prendere servizio il 1^a marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica ed educativa di cui sono titolari, di sottoscrivere ugualmente il contratto di lavoro e prendere servizio presso gli ambiti territoriali degli uffici regionali.

MISURE PER LA PROFILASSI DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – Articolo 21

Si stabilisce che le misure di profilassi di questi operatori vengano emanate con linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale da parte dei servizi sanitari di appartenenza.

MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE PREFETTURE – U.T.G. - Articolo 22

Si stanZIA un'apposita risorsa supplementare di 4.110.989 euro per il lavoro straordinario di Polizia, Vigili del Fuoco, personale delle Prefetture e Forze Armate. Con riferimento a quest'ultimo caso, si autorizza anche un incremento numerico di 253 unità per 30 gg.

MISURE URGENTI PER PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO – Articolo 23

Si consente alle amministrazioni sanitarie attive nelle cosiddette "zone rosse" di avvalersi di personale a contratto (limite temporale 6 mesi), anche ricorrendo a personale in quiescenza, qualora non siano sufficienti le risorse umane degli idonei a graduatorie in vigore.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SOCCORSO - Articolo 24

Si autorizza l'incremento del numero di alcune figure dirigenziali (un posto di prima fascia e un posto di seconda fascia) nella Protezione civile, con apposito ulteriore stanziamento e, in deroga a quanto

attualmente possibile, si autorizza la prosecuzione del rapporto di lavoro di detto personale fino al 31/12/2021.

FONDO GARANZIA PMI – Articolo 25

Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei **comuni colpiti** dall' emergenza Covid 19 la garanzia del Fondo è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro

L'intervento può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse ancora da definire, alle piccole e medie imprese ubicate **in aree diverse** in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della **collocazione geografica limitrofa** alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una **filiera particolarmente colpita**, anche solo in aree particolari.

Per le finalità suddette al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese sono assegnati 50 milioni per il 2020.

FONDO SIMEST - Articolo 27

Le disponibilità del fondo rotativo previsto dal decreto 251/1981 (sostegno alle esportazioni italiane), sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

Al relativo onere, pari a 350 milioni nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA (dall'articolo 3, comma 3, DL 3/2020).

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI - Articolo 28

Viene previsto la **“sopravvenuta impossibilità della prestazione”** dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

- a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la **quarantena** con sorveglianza attiva ovvero la **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- b) dai soggetti **residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento** nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- c) dai soggetti risultati **positivi** al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

- d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) dai soggetti che hanno programmato la **partecipazione a concorsi pubblici** o procedure di selezione pubblica, a **manifestazioni o iniziative** di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, **annullati, sospesi o rinviati** dalle autorità competenti con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione **Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo** in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Tutti questi soggetti **comunicano al vettore** il ricorrere di una delle situazioni. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, **procede al rimborso** del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un **voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

MISURE URGENTI RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - Articolo 29

Si consente a tutti i laureati in medicina, che non abbiano ancora potuto sostenere l'esame di Stato abilitante, di iscriversi alle scuole di specializzazione in medicina generale, con la previsione obbligatoria di sostenere comunque l'esame alla prima sessione utile.

CARTA DELLA FAMIGLIA – Articolo 30

E' positiva l'estensione per il 2020 nelle aree interessate dal contagio del coronavirus della carta famiglia anche ai nuclei con almeno un figlio a carico entro i 26 anni di età (la normativa istitutiva la limita soltanto alle famiglie numerose). Si tratta di una tessera che dà diritto a sconti o agevolazioni per l'acquisto di beni o servizi, anche con riduzioni di tariffe, presso soggetti pubblici e privati convenzionati. A giorni dovrebbe essere disponibile on line il portale per il rilascio delle tessere. Resta il limite più volte da noi evidenziato, che la carta è destinata alle sole famiglie costituite da cittadini italiani o appartenenti a Paesi dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, escludendo tutti gli stranieri extracomunitari.

DONAZIONI ANTISPRECO PER IL RILANCIO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - Articolo 31

Vengono previste agevolazioni su tutto il territorio nazionale per favorire l'economia circolare ed il recupero per fini di solidarietà sociale delle donazioni di prodotti da parte delle aziende agli enti del terzo settore. Si estende infatti ad ulteriori categorie di beni (tessile, abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, ecc.) la previsione contenuta nella "legge antisprechi" che mira a neutralizzare gli effetti fiscali per le imprese che donano ad enti non profit prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

CONSERVAZIONE VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - Articolo 32

Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche

MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO - Articolo 33

Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva, alle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti dall'emergenza Coronavirus, che abbiano subito danni diretti o indiretti sono concessi **mutui a tasso zero**, della durata non superiore a **15 anni**, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

Per le finalità suddette è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un **fondo rotativo** con una dotazione di **10 milioni** di euro per l'anno **2020**. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

DIPOSIZIONI FINALIZZATE A FACILITARE L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MEDICALI - Articolo 34

Si autorizza la spesa – anche con pagamento anticipato – per la fornitura di dispositivi protettivi, e si consente l'utilizzo anche di dispositivi analoghi – se omologati dall'apposito comitato scientifico - già in circolazione, purché a marchio CE, oppure senza detto marchio, se positivamente valutate dall'Istituto Superiore di Sanità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI - Articolo 35

Primazia delle disposizioni statali rispetto ad eventuali ordinanze locali in contrasto con le prime.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE – Articolo 36

L' articolo prevede ad individuare la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti da alcune misure previste nel decreto (artt. 6;19 comma 2; 22;24;25;27;33) sopra illustrate, pari a **414,966 mln** per il 2020 e a **0,386 mln** a decorrere dal 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti, a **1,380 mln** a decorrere dal 2021, **mediante la riduzione di una serie di fondi**, anche di riserva e speciali, iscritti nel bilancio dello Stato.